

Serie Ordinaria n. 1 - Venerdì 08 gennaio 2021

**D.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4171**  
**Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando di sostegno alla ripresa del sistema fieristico lombardo 2021 e proroga dei termini di realizzazione dei progetti approvati a valere sul bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2020 di cui alla d.g.r. 2044/2019**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. n. 6 del 2 febbraio 2010 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che disciplina, tra l'altro, le competenze della Regione in materia fieristica, ed in particolare l'art. 147 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale», secondo cui la Regione può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale prevedendo in particolare, al comma 3, che la Giunta regionale possa concedere contributi a soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche per progetti di promozione fieristica in Italia e all'estero, sentita la competente Commissione consiliare, e promuovere iniziative atte a incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie informatiche e telematiche;
- il regolamento regionale n. 5 del 12 aprile 2003 di attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo» e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina, in particolare, i criteri e le modalità per il riconoscimento alle manifestazioni fieristiche della qualifica internazionale e nazionale;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che individua tra le proprie priorità lo sviluppo dell'innovazione e della competitività dei quartieri fieristici e delle manifestazioni lombarde;

Viste inoltre:

- l'ordinanza del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, del 23 febbraio 2020, contenente misure urgenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in Lombardia, che disponeva, tra l'altro, la chiusura delle manifestazioni fieristiche;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 573 del 29 giugno 2020, che consentiva la riapertura delle fiere a partire dal 1° luglio 2020, approvando contestualmente le linee guida per la riapertura di tali attività economiche, contenenti, tra l'altro, le misure di prevenzione e contenimento del contagio da adottare nel settore fieristico;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 recante «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale», che dispone che siano vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

Considerato che:

- nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le manifestazioni fieristiche sono state tra le prime attività a cui è stata imposta la chiusura e tra le ultime a riaprire, non potendosi in particolare svolgere, in Lombardia, nel periodo da febbraio a luglio 2020, e che, a seguito della rinnovata crescita del numero dei contagi, sono state sottoposte ad una nuova chiusura a partire da novembre 2020;
- tale lunga e forzata chiusura ha comportato, in Lombardia, la sospensione, il rinvio, l'annullamento o la trasformazione da evento in presenza a evento solo in digitale, per il segmento delle fiere internazionali e nazionali, di circa 70 eventi, su un totale annuo medio di circa 100-120 manifestazioni, con grave pregiudizio economico per i soggetti organizzatori coinvolti;
- tali sospensioni e annullamenti hanno avuto pesanti effetti anche sull'ampio indotto del settore, sia diretto, considerando tutte le imprese e i servizi connessi con le manifestazioni (allestitori, fornitori, personale di stand, ma anche alberghi e trasporti locali), sia indiretto, tenendo anche conto degli effetti del turismo business su commercio, ristorazione, intrattenimento e attrazioni artistiche e monumentali;
- tali eventi di portata nazionale e internazionale, anche nel prevedibile scenario futuro di ripresa dalla crisi indotta dall'emergenza epidemiologica, continuano a rappresentare una piattaforma di sviluppo, promozione ed internazionalizzazione essenziale per le piccole e medie imprese, in virtù della significativa presenza di operatori professionali, da tutta Italia e dal resto del mondo, della

conseguente capacità di essere eventi rappresentativi di interi comparti economici e delle opportunità commerciali e di sviluppo che possono offrire alle imprese;

- appare necessario sostenere, in uno scenario di incertezza per l'anno prossimo, la ripresa del settore, per il suo ruolo di promozione a servizio del sistema economico nel suo complesso, sostenendo l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di livello internazionale e nazionale per l'anno 2021;

Richiamata la d.g.r. n. 4002 del 14 dicembre 2020 che, in base a quanto sopra esposto, promuoveva un'azione di sostegno all'organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di livello internazionale e nazionale, tramite l'approvazione dei criteri per l'emanazione del «Bando di sostegno alla ripresa del sistema fieristico lombardo 2021», come definito all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con una dotazione di € 1.000.000,00, inviando tale proposta al Consiglio Regionale per il parere della competente Commissione ai sensi del art. 147, c. 3 della l.r. 6/2010;

Dato atto che la misura trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 14.01.104.7954 dell'esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

Vista la comunicazione prot. n. A1.2020.0434863 del Presidente della IV Commissione del Consiglio Regionale della Lombardia, con cui si trasmetteva il parere favorevole, senza modifiche, espresso dalla suddetta Commissione sulla d.g.r. 4002/2020 nella seduta del 21 dicembre 2020;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale;

Considerato che con l' Aiuto SA.58547, autorizzato dalla Commissione Europea con Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, è stato aggiornato l'aiuto SA.57021 recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 dalla terza modifica di cui alla C(2020) 4059 final;

Dato atto che il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127 final, ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;

Considerato che ai fini dell'efficacia nel diritto interno della proroga di cui alla Comunicazione C(2020) 7127 final è necessario che il Governo italiano proceda a notificare in SANI la proroga del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-SA.58547 e che la Commissione Europea la autorizzi con proprio atto, non essendo altrimenti direttamente applicabile;

Visto il Disegno di legge n. 2790 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», presentato il 18 novembre 2020 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Camera dei Deputati, ed in particolare l'art. 107 che, tra l'altro, proroga al 30 giugno 2021 la durata del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui al citato d.l. 19 maggio 2020, n. 34;

Dato atto che, con Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, la Commissione Europea ha approvato la proroga al 30 giugno 2021 dell' Aiuto SA.57021- SA.58547;

Stabilito, pertanto, che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020;

Stabilito che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2021;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019, salvo quanto di seguito riportato;
- possono essere concessi alle imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014, che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della concessione;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o, in alternativa, di essere una micro o piccola impresa e di non essere in procedura concorsuale per insolvenza anche se in difficoltà al 31 dicembre 2019;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.58547 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 15880;

Ritenuto pertanto di approvare i criteri per l'emanazione del «Bando di sostegno alla ripresa del sistema fieristico lombardo 2021», come dettagliati all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;

## Serie Ordinaria n. 1 - Venerdì 08 gennaio 2021

- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 1° dicembre 2020;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamati infine:

- la d.g.r. n. XI/2044 del 31 luglio 2019, che ha approvato i criteri per l'emanazione del «Bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2020», prevedendo, tra l'altro, la concessione di agevolazioni per progetti di innovazione e promozione di manifestazioni fieristiche da realizzare entro il 31 dicembre 2020;
- i d.d.u.o. n. 13412 del 23 settembre 2019, che approva il suddetto bando, e n. 844 del 27 gennaio 2020, che approva la graduatoria dei progetti ammessi e finanziati;
- la d.g.r. n. XI/3013 del 30 marzo 2020 «Differimento dei termini stabiliti da provvedimenti della Giunta regionale in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19» che, tra l'altro, proroga al 30 giugno 2021 il termine per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e delle attività di progetto relative al suddetto bando, precedentemente fissato al 31 dicembre 2020, con un ulteriore termine di 120 giorni dalla data di conclusione per la rendicontazione;

Ritenuto, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalla nuova sospensione prevista per le attività fieristiche, di prorogare ulteriormente i termini per la realizzazione dei progetti ammessi sul «Bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2020», ponendo come termine ultimo per la realizzazione delle manifestazioni e rendicontazione delle attività il 31 dicembre 2021, ulteriormente prorogabile dal Responsabile del Procedimento in caso di continuo perdurare della situazione di emergenza;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'emanazione del «Bando di sostegno alla ripresa del sistema fieristico lombardo 2021», come definito all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con una dotazione di € 1.000.000,00;

2. di stabilire che la misura trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 14.01.104.7954 dell'esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

3. di prevedere che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

4. di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della

concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;

- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## Allegato 1

TITOLO	<b>BANDO DI SOSTEGNO ALLA RIPRESA DEL SISTEMA FIERISTICO LOMBARDO 2021</b>
FINALITÀ	Promuovere la ripartenza del sistema fieristico lombardo dopo la crisi indotta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, sostenendo l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni di livello internazionale e nazionale del calendario regionale 2021.
R.A. DEL PRS X Lgs.	Econ.14.01 R.A. 48 Promozione del sistema fieristico lombardo
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Potranno presentare domanda <b>soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche</b> che, alla data del <b>31/12/2020</b>, abbiano <b>almeno un evento incluso nel Calendario fieristico</b> regionale della Lombardia, di cui all'art. 126 della L.R. 6/2010, con qualifica riconosciuta di livello <b>internazionale o nazionale</b>, di cui all'art. 123 della medesima legge.</p> <p>Tali soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essere iscritti al Registro delle Imprese e risultare attivi o essere iscritti al Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio territorialmente competente;</li> <li>• Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;</li> <li>• Non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi anti mafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.;</li> <li>• Non essersi trovati in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 oppure, in caso di imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del medesimo Regolamento, che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, non trovarsi in procedura concorsuale per insolvenza alla data della concessione.</li> </ul>

	<p>I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino all'erogazione del contributo.</p> <p>All'atto dell'erogazione del contributo, sarà inoltre verificato che i soggetti beneficiari siano in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal <b>Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)</b>.</p>
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	<p>Dotazione complessiva: <b>€ 1.000.000.</b></p> <p>I progetti finanziati dovranno essere conclusi e rendicontati <b>entro il 31 dicembre 2021</b>, salvo proroghe ai sensi dell'art. 27 comma 3 della l.r. 34/1978 e s.m.i.</p>
<b>REGIME DI AIUTO DI STATO</b>	<p>Gli aiuti di cui al presente atto sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.</p> <p>Gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo possono essere cumulati con altri aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 "de minimis", nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.</p> <p>Gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34</p> <p>Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019.</p>

	<p>Gli aiuti possono però essere concessi alle imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014, che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della concessione. Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di tale condizione.</p>
<p><b>PROGETTI AMMISSIBILI</b></p>	<p>Sono ammissibili progetti finalizzati alla realizzazione di una <b>manifestazione fieristica in presenza</b>, eventualmente affiancata da una <b>versione virtuale</b> in corrispondenza con la versione in presenza.</p> <p>Sarà considerata fiera virtuale una esposizione di beni o servizi tramite una piattaforma informatica messa a disposizione dall'organizzatore, con presenza di personale delle imprese espositrici in back office durante l'orario di apertura, accesso di visitatori registrati, possibilità di interazione tra espositori e visitatori e durata limitata nel tempo, di norma entro 10 giorni.</p> <p>Saranno ammissibili le manifestazioni fieristiche con qualifica <b>internazionale o nazionale</b> incluse nel calendario fieristico regionale lombardo del 2021, con <b>qualifica già riconosciuta al 31/12/2020</b>.</p> <p>Le manifestazioni fieristiche, inizialmente calendarizzate per il 2020, che siano state rinviate al 2021 e per le quali sia stato già concessa e mantenuta una agevolazione a valere sul "Bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2020" potranno essere ammesse per una ulteriore agevolazione sul bando di cui al presente atto, con un massimale inferiore. L'ulteriore agevolazione <b>non potrà essere concessa per le stesse spese ammissibili</b>.</p> <p>Sono ammissibili progetti con almeno <b>€ 50.000</b> di spese ammissibili.</p> <p>In caso di perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sarà possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare, in fase di domanda, una versione esclusivamente virtuale della fiera, senza versione in presenza, purché la fiera sia già inserita al 31/12/2020 tra le manifestazioni con qualifica internazionale o nazionale per il 2021;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• chiedere, successivamente alla concessione dell'agevolazione, una variazione di progetto che preveda la trasformazione di una fiera in presenza in una fiera esclusivamente virtuale;</li> <li>• rinviare la manifestazione al 2022, conservando il titolo all'agevolazione, in caso di impossibilità a tenere la manifestazione per esplicito divieto o per inopportunità dovuta a gravi ed oggettivi motivi legati all'emergenza epidemiologica.</li> </ul>
<b>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</b>	<p>Agevolazione a fondo perduto pari al <b>40%</b> delle spese ammissibili, fino a un importo massimo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>€ 40.000</b> per progetti riguardanti fiere di livello <b>internazionale</b>;</li> <li>• <b>€ 25.000</b> per progetti riguardanti fiere di livello <b>nazionale</b>.</li> </ul> <p>Qualora alla manifestazione oggetto della domanda, inizialmente calendarizzate per il 2020 ma rinviata al 2021 sia stato già concessa e mantenuta una agevolazione a valere sul "Bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2020", l'agevolazione concedibile è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>€ 25.000</b> per progetti riguardanti fiere di livello <b>internazionale</b>;</li> <li>• <b>€ 15.000</b> per progetti riguardanti fiere di livello <b>nazionale</b>.</li> </ul>
<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<p>Spese di natura corrente, da dettagliare in fase di emanazione del bando attuativo, destinate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Canoni di locazione dell'area espositiva;</li> <li>• Allestimenti di aree comuni (palchi, aree convegni, aree buyer, aree B2B, aree catering)</li> <li>• Pubblicità su media, comunicazione online, catalogo e materiali cartacei</li> <li>• Canoni per la locazione di siti web, piattaforme ed applicazioni informatiche</li> <li>• Consulenze informatiche per lo sviluppo, l'adattamento o l'aggiornamento siti web, piattaforme ed applicazioni informatiche</li> <li>• Spese per implementare gli standard di sicurezza e prevenzione dal contagio previsti dai protocolli, inclusi materiali di consumo e personale esterno destinato a servizi di security;</li> <li>• Consulenze per la ricerca di buyer e clienti all'estero;</li> <li>• Spese per l'accoglienza di operatori e buyer esteri;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale interno dipendente dedicato all'organizzazione e gestione della manifestazione (massimo 20% del totale del progetto)</li> </ul> <p>Come spese di personale sono ammessi i costi per il personale dipendente e per altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale con rapporto di lavoro parasubordinato, le collaborazioni occasionali e il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto. Sono escluse le prestazioni professionali.</p> <p>Sono ammissibili le spese sostenute <b>a partire dalla data di approvazione della d.g.r n. 4002 del 14/12/2020.</b></p>
<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p>	<p>Le domande dovranno essere presentate in via telematica tramite il sistema <b>Bandi Online</b>.</p> <p>I tempi e le esatte modalità di presentazione delle domande saranno definiti in fase di approvazione del bando.</p> <p>Ogni soggetto può presentare <b>fino a due domande</b> ciascuna relativa ad <b>una sola manifestazione</b>.</p> <p>Le domande eventualmente presentate dai vari soggetti richiedenti per seconde in ordine cronologico saranno collocate in una graduatoria separata e ammesse al finanziamento solo laddove residuassero risorse non assegnate alle domande presentate per prime.</p>
<p><b>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</b></p>	<p>Le domande saranno selezionate tramite <b>procedura valutativa a graduatoria</b>.</p> <p>Il procedimento di valutazione si compone di una fase di <b>istruttoria di ammissibilità formale</b> e una fase di <b>valutazione di merito del progetto</b>.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale sarà effettuata a cura della competente Unità Organizzativa della Giunta regionale della Lombardia. La valutazione di merito dei progetti ritenuti formalmente ammissibili sarà effettuata a cura di un apposito Nucleo di Valutazione.</p>

	<p>Il Nucleo di Valutazione attribuirà a ciascun progetto presentato un <b>punteggio da 0 a 100</b>. Sono ammessi, in ordine di punteggio, i progetti che abbiano ottenuto una valutazione <b>non inferiore a 60</b>.</p> <p>I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri, da dettagliare in fase di emanazione del bando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importo dell'investimento complessivo presentato nel budget;</li> <li>• Numero di voci di spesa, con un peso significativo, previste nel budget;</li> <li>• Organizzazione di una versione virtuale in contemporanea ad una versione in presenza della fiera;</li> <li>• Numero di espositori e/o visitatori provenienti dall'estero o dal resto d'Italia, in termini assoluti o in percentuale del totale, nell'ultima edizione precedente all'emergenza;</li> <li>• Certificazione dei dati della manifestazione.</li> </ul> <p>I progetti con valutazione di merito non inferiore al minimo previsto saranno finanziati <b>in ordine di punteggio ottenuto</b>, fino a esaurimento delle risorse. A parità di punteggio sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione della domanda.</p> <p>Le domande eventualmente presentate dai vari soggetti richiedenti per seconde in ordine cronologico saranno collocate in una graduatoria separata e ammesse al finanziamento solo laddove residuassero risorse non assegnate alle domande presentate per prime.</p> <p>La valutazione dei progetti si concluderà <b>entro 90 giorni</b> dal termine per la presentazione delle domande.</p> <p>In caso di ammissione, i soggetti beneficiari si dovranno impegnare, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzazione l'immagine di Regione Lombardia applicando le indicazioni generali contenute nel Brand book di cui alla DGR 7710/2018, secondo le indicazioni di dettaglio da definire nel bando attuativo del presente provvedimento.</p>
<b>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOL AZIONE</b>	<p>I contributi saranno erogati da Regione Lombardia, in una unica soluzione a saldo, <b>entro 90 giorni dalla data di presentazione della documentazione di rendicontazione</b> delle attività realizzate e delle spese sostenute da parte del soggetto beneficiario.</p>